

Bologna, 30 ottobre 2006

Accordo per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro integrativo del CCNL 11 giugno 2004 ANIEM/CONFAPI per i lavoratori dipendenti dalle piccole e medie industrie edili ed affini della provincia di Bologna.

Tra

- il Collegio Edile delle Piccole e Medie Imprese della Provincia di Bologna, rappresentato dal Presidente Geom. Giancarlo Raggi,

e

- la F.I.L.L.E.A. – C.G.I.L. della provincia di Bologna, rappresentata da Nadia Tolomelli, Valentino Minarelli, Fausto Fava, Davide Antonioni, Luana Bortone;
- la F.I.L.C.A.–C.I.S.L. della provincia di Bologna, rappresentata da Rina Capponi, Rodolfo Fusetto;
- la Fe.N.E.A.L. – U.I.L. della provincia di Bologna, rappresentata da Riccardo Galasso, Gaetano Cesario.

Si conviene quanto segue

Art. 1

ORARIO DI LAVORO – FLESSIBILITÀ – CICLO CONTINUO

Per quanto riguarda l'orario di lavoro vale quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del c.c.n.l. dell'11/6/2004 stipulato dall'ANIEM salvo quanto previsto per i riposi annui dall'art. 10 del contratto collettivo integrativo provinciale di lavoro del 20/12/2002.

Le parti riconoscono che la lettera B) del detto art. 10 ha trovato applicazione e continuerà a trovare applicazione anche se nelle sedi competenti non è stato ancora determinato il criterio indicato nella stessa lettera B).

In relazione a quanto previsto dall'art. 5 del c.c.n.l. dell'11/6/2004 stipulato dall'ANIEM, viene stabilito che la ripartizione su cinque giorni per settimana dell'orario normale contrattuale di lavoro avverrà esonerando i lavoratori dal prestare la loro opera nella giornata del sabato, compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive dell'impresa.

Ove l'impresa, per obiettive esigenze tecnico-produttive da portare a preventiva conoscenza delle rappresentanze sindacali unitarie ai fini di eventuali verifiche, ripartisca su sei giorni l'orario normale contrattuale di lavoro, per le ore in tal modo prestate nella giornata di sabato è dovuta una maggiorazione dell'8% (otto per cento), da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del c.c.n.l. 11/6/2004 stipulato dall'ANIEM.

Per le ore di lavoro prestate oltre l'orario previsto dagli artt. 5 e 6 del c.c.n.l. 11/6/2004 stipulato dall'ANIEM/CONFAPI vale quanto stabilito dal terzo ultimo capoverso dell'art. 1 del contratto collettivo integrativo provinciale di lavoro 20 luglio 1970.

Con riferimento a specifiche esigenze tecnico produttive manifestate da singole imprese, le parti firmatarie del presente accordo convengono sulla possibilità di stipulare in sede territoriale specifici accordi che definiscano forme di utilizzo flessibile dell'orario di lavoro con le relative modalità e trattamenti retributivi.

Tali accordi saranno promossi dalle singole imprese attraverso il Collegio Edile delle Piccole e Medie Imprese della Provincia di Bologna; saranno considerate prioritarie le esigenze formulate dalle imprese che negli ultimi dodici mesi non abbiano proceduto a riduzioni di personale e prevedano un piano di sviluppo occupazionale.

Qualora l'impresa si avvalga di un orario di lavoro strutturato su turni a ciclo continuo senza soluzione di continuità, comprensivo del turno notturno e delle giornate di sabato e domenica, in aggiunta alle maggiorazioni contrattuali di cui all'art. 19, p.to 6, del contratto collettivo nazionale 11/6/2004 stipulato dall'ANIEM, verranno erogate le seguenti indennità di presenza riferite ai seguenti specifici disagi:

Con decorrenza 1° luglio 2006

- turno notturno: €3,19 al giorno lorde
- sabato: €8,51 al giorno lorde
- domenica: €10,10 al giorno lorde

Con decorrenza 1° settembre 2007

- turno notturno: €3,32 al giorno lorde
- sabato: €8,84 al giorno lorde
- domenica: €10,50 al giorno lorde

Gli arretrati relativi ai mesi di luglio, agosto e settembre 2006, spettanti ai lavoratori in forza alla data della stipulazione del presente contratto, verranno erogati unitamente alla retribuzione del mese di ottobre 2006.

Restano salve, in materia di orario di lavoro, le altre norme previste dagli artt. 5, 6, 8, 10 del c.c.n.l. 11/6/2004 stipulato dall'ANIEM.

Art. 2

PASTO GIORNALIERO

Le imprese provvederanno affinché i dipendenti operai e impiegati che intendano usufruirne, possano consumare nei luoghi di lavoro o nelle immediate vicinanze un pasto al giorno.

La composizione ed il costo complessivo del pasto sono predeterminati tra la direzione dell'impresa e la rappresentanza sindacale unitaria entro i limiti della normalità. L'impresa concorrerà al pagamento del costo complessivo, pari ad Euro 5,46, con un contributo pari a $\frac{3}{4}$ del costo stesso, con un massimo di Euro 4,09 – con decorrenza 1° novembre 2006 – per ciascun pasto consumato. Il lavoratore che usufruisce del servizio concorrerà al suddetto pagamento con un contributo pari ad $\frac{1}{4}$ dello stesso costo.

Con decorrenza 1° settembre 2007 il valore complessivo del pasto e la quota massima a carico dell'Impresa saranno elevati rispettivamente ad euro 5,62 ed euro 4,22.

A partire dal 1° gennaio 2008 l'impresa concorrerà al pagamento del costo complessivo del pasto, pari ad euro 5,62, in misura pari a $\frac{4}{5}$ del costo stesso e con un importo massimo di Euro 4,50.

Qualora il lavoro giornaliero sia inferiore alle 4 ore non spetta il pasto.

Restano immutate le condizioni più favorevoli eventualmente praticate ai lavoratori in servizio presso le singole imprese.

Ai fini del computo del pasto sulla indennità sostitutiva di preavviso e sul trattamento di fine rapporto, sul trattamento per le festività e per le ferie nonché sulla gratifica natalizia o sulla 13^a mensilità e sul premio annuo previsto dall'art. 65 del CCNL dell'11/6/2004 stipulato dall'ANIEM per gli impiegati, verranno considerati utili gli importi stabiliti per la Provincia di Bologna dal Decreto Ministeriale 28 maggio 1982 per le prestazioni in natura agli effetti dei contributi previdenziali.

Qualora non possano realizzarsi le condizioni per l'attuazione del pasto giornaliero verranno concordate in sede aziendale modalità per una prestazione alternativa.

Art. 3

PREMIO DI PRESENZA PER GLI OPERAI E GLI IMPIEGATI (EX INDENNITÀ DI TRASPORTO)

Con decorrenza 1° luglio 2006 il premio di presenza per gli operai, è pari a:

- per gli operai di produzione: Euro 0,23 orarie per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestata;
- per custodi, guardiani, portinai, fattorini uscieri ed inservienti anche con alloggio (art. 6 e tabella allegato A lett. b)) c.c.n.l. 11/6/2004 stipulato dall'ANIEM e successivi aggiornamenti): Euro 0,21 orarie per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestata;

Il premio di presenza per gli impiegati, che le imprese erogheranno per ciascuna delle 12 mensilità di effettivo lavoro, è pari ad Euro 23,18 con decorrenza 1° luglio 2006.

Gli arretrati relativi ai mesi di luglio, agosto e settembre 2006, spettanti ai lavoratori in forza alla data della stipulazione del presente contratto, verranno erogati unitamente alla retribuzione del mese di ottobre 2006, detratto quanto già erogato, nei mesi di luglio, agosto e settembre 2006, a titolo di indennità di trasporto di cui all'art. 1 del contratto collettivo integrativo provinciale di lavoro del 20/12/2002.

Con decorrenza 1° settembre 2007 il premio di presenza per gli operai, sarà elevato ai seguenti importi:

- per gli operai di produzione: Euro 0,24 orarie per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestata;
- per custodi, guardiani, portinai, fattorini uscieri ed inservienti anche con alloggio (art. 6 e tabella allegato A lett. b)) c.c.n.l. 11/6/2004 stipulato dall'ANIEM e successivi aggiornamenti): Euro 0,22 orarie per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestata;

Il premio di presenza per gli impiegati, che con decorrenza 1° settembre 2007 le imprese erogheranno per ciascuna delle 12 mensilità di effettivo lavoro, sarà pari ad Euro 24,08.

Gli eventuali trattamenti in essere a titolo di premio presenza e/o di trasporto saranno assorbiti fino a concorrenza del trattamento economico disciplinato nel presente articolo, fatti salvi quelli riconosciuti da accordi collettivi per i medesimi titoli.

Comunque, il premio di presenza, di cui al presente articolo, assorbe l'indennità di trasporto per gli operai e gli impiegati di cui all'art. 1 del contratto collettivo integrativo provinciale di lavoro del 20/12/2002.

Il premio del presente articolo sarà computato ai soli fini del calcolo del trattamento di fine rapporto e dell'indennità sostitutiva di preavviso, esclusi tutti gli altri istituti, percentuali e maggiorazioni contrattuali, essendosene già tenuto conto nella determinazione della misura del premio.

Art. 4

ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE

A) Parte normativa

L'indennità territoriale di settore per gli operai e il premio di produzione per gli impiegati di cui al contratto collettivo integrativo provinciale di lavoro del 20/12/2002 sono assorbiti e sostituiti dagli importi qui previsti.

A decorrere dal 1° luglio 2006, l'indennità territoriale di settore per gli operai e il premio di produzione per gli impiegati sono stabiliti nelle seguenti misure:

| a. Indennità territoriale di settore operai: | Valori orari |
|--|---------------------|
| a) operai di produzione | Euro |
| - 4° livello (operaio di IV livello) | 0,8000 |
| - 3° livello (operai Specializzati) | 0,7400 |
| - 2° livello (operaio Qualificato) | 0,6750 |
| - 1° livello (operaio Comune) | 0,5900 |
| b) Custodi, guardiani, portinai, fattorini uscieri ed inservienti anche con alloggio nello stabilimento, nel cantiere, nel magazzino o nelle vicinanze degli stessi, approntato anche in carovane, baracche o simili (art. 6 e tabella allegato A lett. b)) c.c.n.l. 11/6/2004 stipulato dall'ANIEM) | 0,5100 |

| b. Premio produzione impiegati: | Valori mensili |
|--|-----------------------|
| | Euro |
| - 7° (1^ categoria super) | 181,83 |
| - 6° (1^ categoria) | 168,51 |
| - 5° (2^ categoria) | 140,09 |
| - 4° (Assistenti tecnici già in terza categoria) | 123,89 |
| - 3° (impiegati di 3^ categoria) | 113,21 |
| - 2° (impiegati di 4^ categoria) | 102,39 |
| - 1° (impiegati di 4^ categoria 'primo impiego') | 88,44 |

Gli arretrati relativi ai mesi di luglio, agosto e settembre 2006, spettanti ai lavoratori in forza alla data della stipulazione del presente contratto, verranno erogati unitamente alla retribuzione del mese di ottobre 2006.

A decorrere dal 1° ottobre 2006, l'indennità territoriale di settore per gli operai e il premio di produzione per gli impiegati sono stabiliti nelle seguenti misure, poiché vi è compresa una parte dell'elemento economico territoriale previsto dal contratto collettivo integrativo provinciale di lavoro del 20/12/2002 che si è consolidata:

| c. Indennità territoriale di settore operai: | Valori orari |
|--|---------------------|
| a) operai di produzione | Euro |
| - 4° livello (operaio di IV livello) | 0,9300 |
| - 3° livello (operai Specializzati) | 0,8600 |
| - 2° livello (operaio Qualificato) | 0,7850 |
| - 1° livello (operaio Comune) | 0,6800 |
| b) Custodi, guardiani, portinai, fattorini uscieri ed inservienti anche con alloggio nello stabilimento, nel cantiere, nel magazzino o nelle vicinanze degli stessi, approntato anche in carovane, baracche o simili (art. 6 e tabella allegato A lett. b)) c.c.n.l. 11/6/2004 stipulato dall'ANIEM) | 0,5900 |

d. Premio produzione impiegati:**Valori mensili**

| | Euro |
|--|-------------|
| - 7° (1^ categoria super) | 215,71 |
| - 6° (1^ categoria) | 199,01 |
| - 5° (2^ categoria) | 165,50 |
| - 4° (Assistenti tecnici già in terza categoria) | 147,61 |
| - 3° (impiegati di 3^ categoria) | 135,24 |
| - 2° (impiegati di 4^ categoria) | 122,21 |
| - 1° (impiegati di 4^ categoria "primo impiego") | 105,38 |

A decorrere dal 1° settembre 2007, l'indennità territoriale di settore per gli operai e il premio di produzione per gli impiegati sono stabiliti nelle seguenti misure poiché vi è compresa un'ulteriore parte dell'elemento economico territoriale che si è consolidata:

e. Indennità territoriale di settore operai:**Valori orari**

| | Euro |
|--|-------------|
| a) operai di produzione | |
| - 4° livello (operaio di IV livello) | 1,2100 |
| - 3° livello (operai Specializzati) | 1,1200 |
| - 2° livello (operaio Qualificato) | 1,0200 |
| - 1° livello (operaio Comune) | 0,8800 |
| b) Custodi, guardiani, portinai, fattorini uscieri ed inservienti anche con alloggio nello stabilimento, nel cantiere, nel magazzino o nelle vicinanze degli stessi, approntato anche in carovane, baracche o simili (art. 6 e tabella allegato A lett. b)) c.c.n.l. 11/6/2004 stipulato dall'ANIEM) | 0,77 |

f. Premio produzione impiegati:**Valori mensili**

| | Euro |
|--|-------------|
| - 7° (1^ categoria super) | 285,51 |
| - 6° (1^ categoria) | 261,83 |
| - 5° (2^ categoria) | 217,85 |
| - 4° (Assistenti tecnici già in terza categoria) | 196,47 |
| - 3° (impiegati di 3^ categoria) | 180,61 |
| - 2° (impiegati di 4^ categoria) | 163,04 |
| - 1° (impiegati di 4^ categoria "primo impiego") | 140,28 |

In attuazione degli artt. 39 e 47 del CCNL 11/6/2004 stipulato dall'ANIEM e dell'accordo nazionale del 6/4/2006, l'elemento economico territoriale è determinato in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993 e dall'art. 2 del decreto legge 25 marzo 1997 n. 67, convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135. Nella determinazione dell'elemento economico territoriale le parti sottoscritte tengono conto, avendo riguardo al territorio della provincia di Bologna, dell'andamento del settore e dei suoi risultati, nonché dell'andamento dei seguenti ulteriori indicatori riferiti ai 60 mesi antecedenti il primo ottobre precedente l'incontro di verifica, più avanti disciplinato, per la conferma o variazione della misura dell'elemento economico territoriale in rapporto ai parametri qui individuati:

- 1 - numero delle imprese e dei lavoratori iscritti agli Enti di Mutualizzazione per l'Edilizia della provincia di Bologna e monte salari relativo; i dati saranno forniti a cura delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori;
- 2 - numero ed importo complessivo dei bandi di gara e degli appalti di lavori pubblici aggiudicati nella provincia di Bologna;
- 3 - numero complessivo dei permessi di costruire/concessioni edilizie, delle denunce inizio attività (D.I.A.) e delle asseverazioni ex art. 26 della legge 47/1985, nei principali comuni della provincia (Bologna, Imola, Budrio, Casalecchio di Reno, Pianoro, Ozzano dell'Emilia, San Giovanni in Persiceto, San Lazzaro di Savena);
- 4 - numero delle ore complessivamente lavorate dagli operai addetti rilevate dagli Enti di Mutualizzazione per l'Edilizia della Provincia di Bologna; i dati saranno forniti a cura delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori;
- 5 - numero di ore di cassa integrazione della gestione ordinaria edilizia - industria autorizzate qualora disponibili e/o fornite dagli enti preposti.

Le parti confermano che fanno riferimento alla CEDA ed alla Cassa Mutua Edile della Provincia di Bologna con la dizione 'Enti di Mutualizzazione per l'Edilizia'.

Pertanto, in base ai dati in possesso delle parti sull'andamento tendenziale del settore per i prossimi anni ed in via presuntiva, l'elemento economico territoriale è stabilito, nel rispetto dei criteri e dei limiti di cui agli artt. 39, comma secondo, lettera d), e art. 47 del CCNL 11/6/2004 stipulato dall'ANIEM nonché dell'accordo nazionale del 6/4/2006 stipulato dall'ANIEM, nelle misure sotto specificate alla lettera B), con decorrenza 1° ottobre 2006 e 1° settembre 2007.

Al fine della conferma o variazione della misura dell'elemento economico territoriale per l'anno solare (cioè quello corrente dal primo gennaio al 31 dicembre) in cui cade il citato primo ottobre precedente l'incontro di verifica, in rapporto ai parametri sopra individuati, le parti si incontreranno entro il 31 dicembre successivo al 1° ottobre suddetto per tutta la vigenza del presente contratto provinciale. In tale sede, le parti potranno precisare, sostituire od integrare gli indicatori sopra individuati. Il primo incontro di conferma o variazione della misura dell'elemento economico territoriale previsto dal presente accordo, si terrà nel periodo corrente dal 1° ottobre 2007 al 31 dicembre 2007.

A partire dall'anno 2007, per ogni anno di vigenza del presente accordo, in attesa delle verifiche di cui al precedente capoverso e fatte salve eventuali diverse valutazioni derivanti dall'andamento del settore e dei suoi risultati che dovessero essere assunte in tal sede, le imprese erogheranno ai propri dipendenti, a titolo di acconto, un importo pari a quello dell'elemento economico territoriale di cui ai punti 2) e 3) della successiva lett. B). In ogni caso gli importi indicati nella citata lett. B) costituiscono la misura massima dell'elemento economico territoriale e dei relativi acconti erogabili dalle decorrenze ivi indicate.

Le parti si danno atto che la struttura dell'elemento economico territoriale è coerente con quanto previsto dall'art. 2 del D.L. 25/3/1997, n. 67 convertito nella legge 23/5/1997, n. 135, in quanto il riferimento agli indicatori di cui alla presente intesa consente di apprezzare l'andamento dei risultati del settore a livello territoriale anche in funzione degli elementi di produttività, qualità, e competitività di cui al citato art. 2.

Fermo restando quanto previsto all'art. 18, secondo comma, del presente contratto, rimangono in vigore l'accordo del 23 maggio 2005, l'accordo del 19/12/2005 ed il contratto integrativo provinciale 20 dicembre 2002, per ciò che riguarda l'elemento economico territoriale e le relative verifiche, da effettuare entro il mese di dicembre 2006, salvo la misura dell'elemento stesso e del relativo acconto che, per il periodo dall'1/1/2006 al 30/9/2006, sono quelli definiti dal contratto integrativo provinciale

20 dicembre 2002 mentre per il periodo dall'1/10/2006 al 31/12/2006, sono quelli definiti nel presente contratto.

Subordinatamente alle verifiche da effettuare entro il mese di dicembre 2006, in base all'accordo del 23 maggio 2005, all'accordo del 19/12/2005 nonché al contratto integrativo provinciale 20 dicembre 2002, continua pertanto a corrisondersi l'acconto sull'elemento economico territoriale 2006, erogato dalle imprese dall'1/1/2006 fino al 30 settembre 2006 nelle misure pari a quelle stabilite dall'accordo provinciale del 20/12/2002 e seguenti e dall'1/10/2006 al 31/12/2006 nelle misure previste nel presente contratto, essendosi già tenuto conto delle medesime nella determinazione della misura complessiva dell'elemento economico territoriale per l'anno 2006.

B) Importi dell'Elemento Economico Territoriale

1) Si riportano di seguito i valori dell'elemento economico territoriale (acconto) in vigore fino al 30/9/2006, previsti dal contratto integrativo provinciale del 20 dicembre 2002 e seguenti:

| Livelli | Valori mensili | Valori orari |
|---|-----------------------|---------------------|
| 7 | €139,60 | €0,8100 |
| 6 | €125,64 | €0,7300 |
| 5 | €104,70 | €0,6100 |
| 4 | € 97,72 | €0,5600 |
| 3 | € 90,74 | €0,5200 |
| 2 | € 81,67 | €0,4700 |
| 1 | € 69,80 | €0,4000 |
| Custodi, portinai, fattorini (anche con alloggio) | € 62,82 | €0,3600 |

2) Con decorrenza 1° ottobre 2006, l'elemento economico territoriale (acconto) è pari alle seguenti misure:

| Livelli | Valori mensili | Valori orari |
|---|-----------------------|---------------------|
| 7 | €105,72 | €0,6100 |
| 6 | € 95,14 | €0,5500 |
| 5 | € 79,29 | €0,4600 |
| 4 | € 74,00 | €0,4300 |
| 3 | € 68,71 | €0,4000 |
| 2 | € 61,85 | €0,3600 |
| 1 | € 52,86 | €0,3100 |
| Custodi, portinai, fattorini (anche con alloggio) | € --- | €0,2800 |

3) Con decorrenza 1° settembre 2007, l'elemento economico territoriale (acconto) sarà pari alle seguenti misure:

| Livelli | Valori mensili | Valori orari |
|---|-----------------------|---------------------|
| 7 | €83,80 | €0,4800 |
| 6 | €75,42 | €0,4400 |
| 5 | €62,85 | €0,3600 |
| 4 | €58,66 | €0,3400 |
| 3 | €54,47 | €0,3100 |
| 2 | €49,02 | €0,2800 |
| 1 | €41,90 | €0,2400 |
| Custodi, portinai, fattorini (anche con alloggio) | € --- | €0,2200 |

4) L'elemento economico territoriale di cui al presente contratto sostituisce l'analogo istituto regolato dal contratto integrativo provinciale del 20 dicembre 2002 e da quelli seguenti.

Art. 5

MISURE PER FAVORIRE LA PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO DIPENDENTE OPERAIO NEL SETTORE EDILE

Le parti concordano che le attuali condizioni del mercato dell'edilizia nella nostra realtà territoriale richiedono l'individuazione di nuovi istituti che favoriscano la condivisione di obiettivi comuni fra lavoratori e datori di lavoro per la crescita della competitività aziendale, riferita a specifici cantieri.

Le parti convengono inoltre sulla necessità di rappresentare l'esigenza, presso le sedi istituzionali competenti, di nuovi interventi legislativi che promuovano la produttività del lavoro dipendente delle imprese strutturate, in un quadro di obiettivi condivisi di carattere economico e produttivo, ciò al fine di invertire l'attuale tendenza che vede il mercato privilegiare le imprese non strutturate in termini di organizzazione e occupazione, a danno di quelle strutturate che ricorrono al lavoro dipendente.

Le parti ritengono che gli obiettivi di cui sopra possano essere raggiunti attraverso l'ulteriore riduzione del cuneo contributivo e fiscale in relazione a specifici elementi della retribuzione collegati alla produttività e alla qualità del lavoro subordinato, la cui attuazione, nel nostro settore, dovrà avvenire nell'ambito della contrattazione territoriale di secondo livello, tenendo conto delle dimensioni e delle capacità produttive delle singole imprese, articolata con riferimento a specifici cantieri.

A tal fine le parti concordano sulla opportunità di utilizzare il premio di presenza per operai ed impiegati per avviare in via sperimentale le previsioni del presente articolo non appena saranno adottati i provvedimenti legislativi di cui al terzo comma.

Art. 6

CONTRIBUZIONE CEDA

Le parti convengono di addivenire ad una diversa articolazione della contribuzione versata alla cassa edile CEDA a far data dal 1° ottobre 2006.

In specifico concordano di distinguere la contribuzione per la sicurezza (0,30) prevedendo, di conseguenza, una modifica del contributo CEDA (2,7%).

Art. 7

FONDO DI CUI ALL'ACCORDO DEL 15/1/2004

Il fondo di cui all'accordo del 9/4/2003 e del 15/1/2004, costituito dai versamenti 0,25%, come previsto, e da riserve della CEDA, oltre a dare continuità alle intese in essere, interverrà a copertura di nuove prestazioni sanitarie previste dall'art. 14 del presente accordo, per premiare le imprese regolari nei versamenti CEDA, secondo un'accordo specifico che verrà pattuito dalle parti.

Art. 8

MISURE A FAVORE DELLA RESIDENZIALITÀ DELLA MANODOPERA STRANIERA ED EXTRA-REGIONALE

Le parti concordano che la ormai strutturale carenza di manodopera costituisce causa frenante per uno sviluppo qualificato del settore edile a Bologna. Si ritiene pertanto necessario individuare misure che incentivino l'ingresso e la permanenza nella Provincia di Bologna di lavoratori provenienti da altre regioni e dall'estero con particolare riferimento ai problemi abitativi.

Si individuano le azioni positive di seguito specificate.

A) Le parti concordano di dare corso, tramite la CEDA, alla partecipazione a concorsi pubblici per "la selezione di operatori per la realizzazione e la gestione di alloggi in locazione convenzionata", in attuazione del progetto "Case in locazione per i lavoratori". Qualora si presentassero possibilità, le parti individuano nella CEDA, ente paritetico del settore con caratteristiche di mutualità, sulla base di specifiche intese fra le parti firmatarie del presente accordo, il soggetto attraverso cui promuovere interventi sulle politiche abitative rispondenti alle necessità delle imprese e dei lavoratori edili della provincia di Bologna.

B) Realizzare e/o acquisire, partecipando anche a progetti proposti da altri operatori con le medesime finalità, nell'ambito delle politiche di patrimonializzazione della CEDA, alloggi da assegnare in affitto temporaneo a dipendenti di imprese associate alla CEDA da almeno due anni.

La realizzazione di quanto previsto al punto B) sarà effettuata sulla base di un apposito protocollo di intesa che le Parti si impegnano a redigere entro il 30 settembre 2007.

C) Le Parti convengono di aderire o realizzare ulteriori iniziative che prevedano nelle loro finalità l'assegnazione temporanea di alloggi a lavoratori iscritti alla CEDA.

Art. 9

PREMIALITÀ PER LE IMPRESE REGOLARI

Le Parti, con l'obiettivo di ridurre il numero delle imprese che non versano correttamente i contributi e gli accantonamenti previsti dalla contrattazione collettiva, concordano di dare corso, in via sperimentale per la durata del presente contratto, ad una prestazione a favore delle imprese equivalente allo 0,30 dei contributi versati nel corso dell'anno edile precedente (1° ottobre/30 settembre).

La prestazione sarà erogata in ragione dei seguenti requisiti:

- l'azienda dovrà avere maturato un'anzianità di iscrizione e attiva almeno un anno edile completo;
- dovrà essere in regola con i versamenti mensili (importo e cadenza mensile) per l'intero anno edile, e denunciate per ogni lavoratore le ore contrattuali.

La cassa edile CEDA erogherà la prestazione entro il mese di febbraio dell'anno edile successivo.

Annualmente le Parti svolgeranno una verifica valutando sia l'efficacia dell'iniziativa in materia di lotta all'evasione e elusione della contribuzione sia la misura della prestazione, la quale dovrà essere incrementata in ragione dei risultati raggiunti (riduzione delle imprese irregolari, riduzione della massa salari evasa), in modo proporzionale, fino ad arrivare ad un massimo dello 0,50 compatibilmente con i bilanci annuali della CEDA. A tale riguardo entro il 31/12/2006 le parti definiranno un regolamento apposito.

Art. 10

ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE

Le organizzazioni contraenti manifestano la volontà di dare sempre maggiore impulso all'istruzione professionale come mezzo essenziale per la formazione di maestranze edili e prendono l'impegno di promuovere l'organizzazione di corsi, serali e diurni, di preparazione professionale per uomini e donne occupati, nel settore edile o in altri settori, o in cerca di occupazione anche attraverso l'utilizzo di fondi pubblici ed interprofessionali per la formazione continua.

Preso, inoltre, atto della scarsità di manodopera presente nel territorio disponibile all'inserimento nel settore dell'edilizia, le parti hanno convenuto sull'opportunità di favorire anche attraverso l'Istituto Professionale Edile della Provincia di Bologna, l'inserimento professionale di giovani provenienti dal sud nonché da paesi neocomunitari e/o extracomunitari da sottoporre preventivamente ad un iter formativo mirato.

Le organizzazioni contraenti concordano sulla necessità di istituire presso l'Istituto per l'Istruzione Professionale dei Lavoratori Edili corsi per gli apprendisti operai ed impiegati e per i lavoratori assunti con contratto di inserimento, in conformità a quanto previsto dagli artt. 89 e 94 del c.c.n.l. dell'11/6/2004 stipulato dall'ANIEM.

Le parti concordano sull'opportunità di una più penetrante pubblicizzazione delle iniziative di formazione professionale anche presso il mondo della scuola dell'obbligo, affinché nuove leve entrino nel settore.

I programmi di attività e le iniziative di formazione sono predisposti dall'Istituto per l'Istruzione Professionale dei Lavoratori Edili della provincia di Bologna tenendo conto degli orientamenti degli enti pubblici competenti in materia e dell'organismo paritetico nazionale di cui all'art. 89 del c.c.n.l. 11/6/2004 stipulato dall'ANIEM.

In relazione alle disponibilità delle singole imprese per la partecipazione di propri operai a corsi diurni annuali che abbiano una durata non superiore a 150 ore diurne, l'Istituto per l'Istruzione professionale dei lavoratori edili assume a proprio carico i trattamenti economici e gli oneri relativi alla frequenza dei predetti corsi diurni da parte dei lavoratori occupati mediante rimborso alle imprese dei trattamenti ed oneri suddetti.

Le ore di permesso per la frequenza ai corsi diurni non sono cumulabili né individualmente né collettivamente con quelle previste dall'art. 92 del c.c.n.l. 11/6/2004 stipulato dall'ANIEM.

Le misure, le modalità e le condizioni di erogazione degli assegni di studio da corrispondersi dall'Istituto agli allievi che frequentano i corsi di addestramento professionale finanziati dall'Istituto stesso e del trattamento economico da corrispondersi agli allievi durante il periodo di tirocinio pratico nei cantieri di addestramento, nonché l'incentivo da riconoscersi alle imprese che gestiscono detti cantieri, sono stabiliti dalle Organizzazioni contraenti. In mancanza di accordo, saranno comunque quelle praticate dall'IIPLE.

Le parti ritengono la sicurezza sul lavoro un tema su cui si deve concentrare l'attenzione del settore e ribadiscono il ruolo centrale del Comitato Paritetico Territoriale Operativo per la Prevenzione Infortuni, Igiene e l'Ambiente di Lavoro nell'Edilizia istituito presso l'Istituto Professionale dei Lavoratori Edili della Provincia di Bologna, come soggetto deputato a realizzare gli opportuni interventi di carattere formativo, informativo e divulgativo legati al rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e per promuovere fra committenti, datori di lavoro e lavoratori la cultura della sicurezza nei cantieri edili.

Le parti convengono che le iniziative poste in essere dal C.P.T.O. dovranno essere anche finalizzate alla promozione dell'adozione da parte di committenti ed imprese di 'buone pratiche' di sicurezza legate ai principali rischi specifici nella gestione ed esecuzione dei lavori edili. Per conseguire tali fini il C.P.T.O. potrà rivolgere iniziative formative specifiche rivolte ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali.

Sulla base di tali presupposti, le parti convengono sulla necessità della partecipazione del Collegio Edile delle Piccole e Medie Imprese della Provincia di Bologna al detto Comitato Paritetico Territoriale Operativo per la Prevenzione Infortuni, Igiene e l'Ambiente di Lavoro nell'Edilizia.

Art. 11

ACCORDI QUADRO PER I GRANDI CANTIERI

Le parti convengono sulla opportunità che per i cantieri di opere pubbliche anche in concessione relativi a lavori di importo superiore a 21 milioni di Euro, le parti firmatarie del presente accordo e le imprese aggiudicatarie definiscano un accordo quadro prima dell'apertura del cantiere.

Saranno oggetto di tale accordo le problematiche relative alla sicurezza, al controllo degli accessi ai cantieri, alle condizioni e all'ambiente di lavoro, nonché i particolari disagi di lavoro, di trasporto e di trasporto in galleria, le modalità di alloggiamento degli operai dell'impresa aggiudicataria e delle imprese subappaltatrici e la formazione erogata dall'IIPLE eventualmente necessaria alle maestranze impegnate nell'opera. Tali accordi potranno riguardare anche le grandi opere già aggiudicate ed avviate.

L'accordo quadro di cui al presente articolo potrà intervenire anche in attuazione degli accordi relativi alla concertazione per le grandi opere.

Art. 12

CONTRASTO ALLA CONCORRENZA SLEALE E AL LAVORO ABUSIVO E IRREGOLARE - MISURE A SOSTEGNO DELLA QUALITÀ DELLA FILIERA PRODUTTIVA DELL'EDILIZIA

Le parti si impegnano a rivedere, entro il 30 novembre 2006, i contenuti del 'Protocollo d'intesa e di valutazione congiunta sullo sviluppo del settore delle costruzioni edili a Bologna con la finalità di combattere la concorrenza sleale, il lavoro abusivo e irregolare', che costituisce premessa al contratto integrativo provinciale del 20 dicembre 2002, al fine di aggiornarlo alla luce delle novità nel frattempo intervenute di carattere normativo e alle nuove intese nazionali in materia di attuazione del DURC.

Art. 13

COMITATO PARITETICO TERRITORIALE PER LA PREVENZIONE INFORTUNI, L'IGIENE E L'AMBIENTE DI LAVORO

Si conferma che, anche per il tramite dell'adesione agli Enti di Mutualizzazione per l'Edilizia (CEDA e Cassa Mutua Edile), le imprese edili associate al Collegio Edile delle Piccole e Medie Imprese della Provincia di Bologna, aderiscono anche ai comitati paritetici territoriali per la Prevenzione Infortuni, l'Igiene e l'ambiente di lavoro nell'edilizia della provincia di Bologna.

Le parti si incontreranno entro il 31/3/2007 per esaminare la materia di cui all'allegato G del c.c.n.l. dell'11/6/2004 stipulato dall'ANIEM.

Art. 14

ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA PER GLI IMPIEGATI DEL SETTORE

Le parti convengono sull'opportunità di proporre alle Parti nazionali di estendere l'assistenza sanitaria integrativa ('Carta Sanitaria') anche al personale impiegatizio del settore, così come tra l'altro previsto dall'accordo nazionale del 18 febbraio 2002.

Qualora, entro il 30 giugno 2007 le Parti nazionali non dovessero accogliere la proposta, le parti si impegnano a valutare soluzioni idonee praticabili a livello locale per raggiungere tali finalità, prevedendo una prestazione sanitaria integrativa equivalente a partire dall'1° gennaio 2008, anche attraverso il ricorso alla CEDA come struttura di servizio amministrativo.

Art. 15

DICHIARAZIONE A VERBALE

Le Parti concordano sul diritto alla partecipazione a pieno titolo del Collegio Edile delle Piccole e Medie Imprese della Provincia di Bologna all'IIPLE, con ruolo uguale a quello delle altre Organizzazioni.

FILLEA, FILCA e FeNEAL si impegnano ad intraprendere ogni iniziativa che si rendesse necessaria a tale scopo.

Art. 16

ADEGUAMENTO PRESTAZIONI CASSA

Le Parti concordano di dare corso all'adeguamento delle prestazioni della cassa edile CEDA a far data dal 1° ottobre 2006, secondo quanto previsto nell'accordo allegato (allegato A).

Art. 17

RECEPIMENTO

Anche ai fini dell'applicazione del presente contratto, sono recepiti i contratti e gli accordi collettivi, ancora in vigore, stipulati dal Collegio Edile dell'Associazione Piccole e Medie Industrie della Provincia di Bologna, dal Comitato del Settore Edile dell'Associazione Piccole e Medie Industrie della Provincia di Bologna, dall'Associazione Piccole e Medie Industrie della Provincia di Bologna rappresentata dal Comitato del Settore Edile, dall'API rappresentata dal Comitato di Settore degli

Imprenditori Edili, dall'API di Bologna, dall'Associazione Piccole e Medie Industrie della Provincia di Bologna e comunque dalle sue articolazioni in qualsiasi modo denominate.

Art. 18

DECORRENZA E DURATA

Il presente accordo decorre dall'1/7/2006, salvo quanto diversamente previsto, e non potrà essere rinnovato prima del 31/12/2009, fatte salve diverse disposizioni dettate dalla contrattazione nazionale.

Per quanto non modificato dal presente accordo, restano fermi i contenuti del contratto integrativo del 20 dicembre 2002 e di quelli precedenti, per le parti in vigore alla data di stipulazione del presente contratto, in quanto compatibili.

Letto, confermato e sottoscritto.

P. Collegio Edile delle Piccole e Medie Imprese della Provincia di Bologna

P. F.I.L.L.E.A.–C.G.I.L. della provincia di Bologna

P. F.I.L.C.A.–C.I.S.L. della provincia di Bologna

P. Fe.N.E.A.L.–U.I.L. della provincia di Bologna

Bologna, 30 ottobre 2006

Allegato A prestazioni CASSA EDILE CEDA

VERBALE DI ACCORDO

In Data odierna,

- il Collegio Edile delle Piccole e Medie Imprese della Provincia di Bologna, rappresentato dal Presidente Geom. Giancarlo Raggi,
- la F.I.L.L.E.A. – C.G.I.L. della provincia di Bologna, rappresentata da Nadia Tolomelli, Valentino Minarelli, Fausto Fava, Davide Antonioni, Luana Bortone;
- la F.I.L.C.A. – C.I.S.L. della provincia di Bologna, rappresentata da Rina Capponi, Rodolfo Fusetto, - Cristina Raghitta, Luigi Busani;
- la Fe.N.E.A.L. – U.I.L. della provincia di Bologna, rappresentata da Riccardo Galasso, Gaetano Cesario, Giulio Nota, Luciano Macchiavelli.

Viste le prestazioni a favore dei lavoratori iscritti alla cassa edile CEDA, convengono di modificare tali prestazioni secondo lo schema sotto definito a far data dal 1° ottobre 2006.

In particolare, si conviene di elevare gli importi ed i massimali dei contributi e/o delle prestazioni applicando le percentuali sotto riportate, determinando così il nuovo valore.

Prestazione:

- 1) Contributo assistenze e protesi per lavoratori e figli: incremento del 25% (nuovo massimale 62,5% fino a 484,18 euro);
- 2) Borse di studio–contributo spese didattiche: incremento del 30% dei valori delle singole prestazioni in ragione del giudizio riportato;
- 3) Cure termali: incremento del 15% delle prestazioni sia per lavoratori avviati a carico ASL sia per quelli avviati a carico INPS;
- 4) Si concorda di modificare la natura della prestazione con la seguente nuova definizione: ‘Soggiorno marino o montano per figli o equiparati dei lavoratori iscritti’.

La CEDA autorizza a proprie spese il soggiorno in centri vacanze per giovani, al mare o ai monti, della durata di un turno di due settimane ogni anno, per figli o equiparati di età compresa fra i 6 e i 12 anni compiuti, a carico dei lavoratori iscritti alla cassa edile.

La CEDA diversamente rimborsa le spese documentate (ricevuta o fattura relativa alla sola permanenza del/i figlio/i e nella quale siano riportati i dati relativi al periodo di soggiorno) per il soggiorno dei figli, nei limiti delle norme di cui al paragrafo precedente, in centri di vacanze estive non convenzionati. In questo caso il limite massimo del rimborso sarà determinato in relazione ai costi per i centri vacanza convenzionati.

- 5) Sussidio in caso di morte per infortunio sul lavoro: incremento delle prestazioni del 15%;
- 6) Sussidio in caso di morte per infortunio extra professionale: incremento delle prestazioni del 15%;
- 7) Sussidio in caso di invalidità permanente per infortunio sul lavoro: incremento delle prestazioni del 15%;
- 8) Si conviene inoltre di istituire una nuova prestazione denominata: ‘Corsi di ginnastica formativa’; la cassa edile potrà organizzare corsi di ginnastica formativa per i figli dei

lavoratori iscritti in età compresa entro i 14 anni, ovvero rimborserà le spese sostenute e documentate fino ad un massimale di euro 108,09.

9) Infine si conferma la prestazione aggiuntiva per i lavoratori iscritti a EDILPRE (od a altro fondo di previdenza complementare (ad esempio FONDAPI) che le parti concordino a livello nazionale), così come convenuto con l'intesa del 15/1/2004. A fronte di modifiche contrattuali nazionali o della legislazione vigente in materia di T.F.R. e Previdenza complementare, le parti entro 30 giorni si incontreranno per raggiungere una nuova intesa.

Letto, confermato e sottoscritto.

P. Collegio Edile delle Piccole e Medie Imprese della Provincia di Bologna

P. F.I.L.L.E.A.–C.G.I.L. della provincia di Bologna

P. F.I.L.C.A.–C.I.S.L. della provincia di Bologna

P. Fe.N.E.A.L.–U.I.L. della provincia di Bologna